



**BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE "SRD 08 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITÀ AMBIENTALI – AZIONE 1 VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027**

**SOMMARIO**

**Capo I Introduzione**

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità e localizzazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Aiuti di Stato
- Articolo 5 Dotazione finanziaria

**Capo II Beneficiari, investimenti e spese**

- Articolo 6 Tipologia di beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Investimenti ammissibili
- Articolo 8 Requisiti di ammissibilità degli investimenti
- Articolo 9 Valutazioni ambientali
- Articolo 10 Operazioni non ammissibili
- Articolo 11 Spese non ammissibili
- Articolo 12 Spesa minima e massima della domanda di sostegno
- Articolo 13 Congruità e ragionevolezza delle spese

**Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche**

- Articolo 14 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità
- Articolo 15 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 16 Avvio e conclusione dell'operazione
- Articolo 17 Proroghe

**Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda**

- Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

**Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno**

- Articolo 20 Istruttoria e concessione del sostegno
- Articolo 21 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 22 Liquidazione dell'acconto del sostegno
- Articolo 23 Liquidazione del saldo del sostegno

**Capo VI Impegni del beneficiario e varianti**

- Articolo 24 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 25 Varianti
- Articolo 26 Impegni del beneficiario

**Capo VII Disposizioni finali**

- Articolo 27 Trattamento dati personali

Articolo 28 Disposizioni di rinvio

Articolo 29 Informazioni e contatti

**ALLEGATI**

Allegato A - Elenco comuni ricadenti nelle aree rurali C) e D)

Allegato B - Elenco comuni ricadenti in zone ad alta pericolosità d'incendio

Allegato C - Criteri di selezione e di priorità

Allegato D - Modello di autorizzazione

Allegato E - Modello di relazione di investimento

Allegato F - Modello di relazione intermedia

Allegato G - Modello di relazione conclusiva

Allegato H - Relazione di variante

Allegato I - Sanzioni per mancato rispetto degli impegni specifici

## **Capo I- Introduzione**

### **Articolo 1 Premessa**

1. Il presente bando è adottato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali – azione 1 viabilità forestale e silvo-pastorale" contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
2. Al presente bando si applicano le disposizioni previste:
  - dal PS PAC 2023-2027 Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2025) 8022 final del 27 novembre 2025 (versione n. 6.1);
  - dal CSR – Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2025, n. 1087 (versione 5.0);
  - le "Disposizioni attuative per gli interventi connessi agli investimenti di cui al complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027", di seguito "Disposizioni attuative", approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1259, modificate con deliberazioni della Giunta regionale 23 febbraio 2024, n. 290, 30 aprile 2024, n. 620 e 20 giugno 2025, n. 850.

### **Articolo 2 Finalità e localizzazione**

1. L'intervento oggetto del presente bando è finalizzato a garantire lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale anche al fine di evitare l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche.
2. Le operazioni perseguono, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito "legge", una o più delle seguenti finalità:
  - a) la salvaguardia ambientale, sorveglianza, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
  - b) garantire il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
  - c) favorire lo svolgimento delle attività di vigilanza e di soccorso;
  - d) favorire l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche.
3. L'intervento oggetto del presente bando risponde ai seguenti obiettivi specifici:
  - OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
  - OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
  - OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
  - OS8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
4. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita dall'articolo 35 della legge e del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007), di seguito "Regolamento forestale", è realizzata conformemente alle Direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, approvate con decreto del Direttore del Servizio foreste n. 14688/GRFVG del 25/03/2025, pubblicate sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella pagina dedicata.
5. L'intervento è interamente realizzato nelle aree rurali C) e D), di cui all'allegato A), del territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Articolo 3 Definizioni**

1. Ai fini del bando valgono le definizioni riportate all'articolo 2 delle Disposizioni attuative, integrate dalle seguenti:
  - a) disponibilità giuridica di beni immobili: i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni delle aree e/o delle infrastrutture interessate;
  - b) autorizzazione all'esecuzione dell'operazione: atto, redatto utilizzando, come modello, l'allegato D) e con cui un soggetto pubblico o privato, che ha la disponibilità giuridica del bene permette ad altri l'esercizio di una facoltà o di un diritto sul bene stesso ivi compresa la possibilità di procedere alla pianificazione, alla realizzazione dell'operazione e all'ottenimento della certificazione per la gestione forestale sostenibile. L'autorizzazione da soggetto pubblico a soggetto privato avviene nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;
  - c) aree boscate: aree così definite all'articolo 6 della legge;
  - d) viabilità forestale, strada forestale, piazzali a fondo stabilizzato: infrastrutture definite nella legge, nel Regolamento forestale e nelle Direttive tecniche;
  - e) Direttive tecniche: direttive per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 2, comma 4;

- f) strada forestale camionabile: opera di viabilità forestale principale con le caratteristiche dimensionali e costruttive descritte nelle Direttive tecniche;
- g) progetto: insieme della documentazione grafica, amministrativa e contabile, che individua e descrive nel dettaglio le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche della viabilità forestale e silvo-pastorale da realizzare e ne quantifica i relativi costi che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è già stata depositata presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni o permessi;
- h) Relazione di investimento: relazione, redatta utilizzando l'allegato modello E) al presente bando, contenente le informazioni, anche relative al beneficiario, necessarie a valutare l'efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'intervento, il rispetto delle condizioni previste dal PS PAC 2023 – 2027 e la valutazione sui criteri di selezione assegnabili;
- i) adeguamento funzionale e trasformazione: intervento così come definito nell'allegato A delle Direttive tecniche (glossario dei termini tecnici utilizzati);
- j) asse viario: tracciato stradale continuo che collega due località, comprensivo di eventuali tracciati secondari minori che dipartono da esso;
- k) particelle catastali interessate dagli interventi: particelle catastali intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto del contributo;
- l) impresa in difficoltà: impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472;
- m) Servizio coordinatore: il Servizio foreste della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- n) Uffici attuatori: Ispettorato forestale di Pordenone, Ispettorato forestale di Tolmezzo, Ispettorato forestale di Udine, Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

#### **Articolo 4 Aiuti di Stato**

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022, in particolare, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 49 relativo agli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.
2. Gli aiuti, di cui al comma 1, sono concessi solo successivamente all'avvenuta ricezione, da parte della Commissione europea, del numero identificativo del regime di aiuti trasmesso alla stessa ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

#### **Articolo 5 Dotazione finanziaria**

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a 903.597,85 euro, di cui 367.764,32 di quota FEASR.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere assegnate ulteriori risorse al presente bando.
3. L'utilizzo delle disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie potrà essere autorizzato dal Servizio coordinatore, previo parere dell'Autorità di gestione regionale, per finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili entro la data di validità della stessa.

#### **Capo II Beneficiari, investimenti e spese**

##### **Articolo 6 Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. I beneficiari del presente bando sono:
  - a) i soggetti privati e pubblici in forma singola o associata proprietari di foreste situate nel territorio regionale e gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge che possiedono la disponibilità giuridica degli immobili oggetto dell'investimento;
  - b) i soggetti pubblici o privati in forma singola o associata che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una autorizzazione alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo, come prevista dall'art. 3, comma 1 lettera b) da parte di tutti i proprietari di cui alla lettera a);
  - c) le autorità esproprianti che realizzano l'intervento oggetto del contributo anche su foreste situate nel territorio regionale non gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge e che hanno avviato le procedure di esproprio inviando la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene su cui si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.
2. I beneficiari possiedono i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) per le imprese:
    - 1) se agricole sono iscritte con codice Ateco principale 01 nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
    - 2) se forestali o agricole che svolgono anche attività forestali sono iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge;
    - 3) non sono in difficoltà, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera l).
  - b) per i soggetti pubblici o privati associati: sono già costituiti in forma associata alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - c) per i soggetti pubblici o privati autorizzati: l'autorizzazione deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dall'investimento e prevedere l'espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni delle aree e/o delle infrastrutture interessate e l'accettazione di vincoli ed impegni previsti dal bando; l'autorizzazione è redatta utilizzando come modello l'allegato D).

3. Con l'esclusione delle autorità esproprianti di cui al comma 1, lettera c), la disponibilità giuridica dell'immobile o delle infrastrutture oggetto degli investimenti, anche nel caso di autorizzazione, è garantita a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno e per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità delle operazioni.

4. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono permanere almeno fino alla liquidazione del saldo: la stabilità e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

5. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Tale requisito non si applica ai Comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

#### **Articolo 7 Investimenti ammissibili**

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e le relative spese:

- a) realizzazione ex - novo, adeguamento funzionale, trasformazione della viabilità forestale e silvo-pastorale che interessa ed attraversa le aree boscate, prative e pascolive;
- b) realizzazione di piazzali a fondo stabilizzato, in relazione alle condizioni morfologiche dei terreni, per l'espletamento delle normali pratiche silvopastorali tra le quali la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname;
- c) ritombamento e ripristino ambientale dei tratti di viabilità esistente che presentano parametri dimensionali e caratteristiche tecniche non conformi a quelli riportati nell'allegato A delle Direttive tecniche;
- d) adeguamento funzionale, trasformazione della viabilità forestale e silvo-pastorale finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi nelle zone classificate ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo; gli interventi ammissibili consistono in taglio, estirpo, rimozione e allontanamento della vegetazione invasiva presente anche nelle fasce latitanti all'infrastruttura viaria per una larghezza planimetrica massima pari a 6m dal limite esterno della viabilità esistente;
- e) realizzazione di manufatti ed opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'investimento di cui alla lettera a) e d), inclusi elementi di arredo per la fruizione turistico-ricreativa o didattica realizzati con materiale legnoso certificato per la provenienza da foreste gestite in modo sostenibile;
- f) spese generali, collegate agli investimenti di cui alle lettere precedenti, nella misura massima del 10 per cento del costo degli investimenti stessi;
- g) costi sostenuti per le procedure di esproprio nella misura massima del 10 per cento del costo degli investimenti stessi, eccetto quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, lettera g).

2. Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, è allegata una Relazione di investimento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), redatta utilizzando il modello di cui all'allegato E).

#### **Articolo 8 Requisiti di ammissibilità degli investimenti**

1. Ai fini dell'ammissibilità gli investimenti di cui all'articolo 7:

- a) consentono di classificare l'infrastruttura, a conclusione dell'operazione, come strada camionabile ai sensi delle Direttive tecniche;
- b) interessano un solo asse viario;
- c) interessano e attraversano aree boscate o aree prativo-pascolive o aree sia boscate, sia prativo-pascolive;
- d) sono realizzati a carattere permanente;
- e) garantiscono l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità, ai terreni e alle malghe servite dalle infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla legge per un periodo pari almeno al vincolo di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 16 delle Disposizioni attuative, e contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste;
- f) il transito ordinario è vietato;
- g) la viabilità è realizzata in aderenza alle caratteristiche tecniche proprie delle strade camionabili, così come definite nelle Direttive tecniche, con fondo non asfaltato, a carreggiata unica e conformemente alle opere di bioingegneria naturalistica;
- h) gli interventi, con la sola esclusione di quelli effettuati dalle autorità esproprianti, sono realizzati su particelle catastali boscate situate nel territorio regionale gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 11 della legge e sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale in vigore. Le particelle catastali interessate dall'intervento sono quelle intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto del contributo.

2. Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, il progetto per la realizzazione della viabilità forestale e silvo pastorale è redatto da un tecnico abilitato e, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è già stato presentato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni o permessi.

#### **Articolo 9 Valutazioni ambientali**

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente si applica quanto disposto dall'articolo 8 delle Disposizioni attuative.
2. Il termine di sei mesi della proroga di cui all'articolo 8, comma 1 delle Disposizioni attuative è complessivo.

3. La mancata presentazione all'Ufficio attuatore, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1 delle Disposizioni attuative, comprensivo dell'eventuale proroga, delle valutazioni ambientali previste dalla normativa di settore ossia Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza (VInCA), comporta l'inammissibilità a finanziamento dell'investimento e l'archiviazione della domanda di sostegno.

#### **Articolo 10 Operazioni non ammissibili**

1. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda; o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'operazione si considera pienamente realizzata alla data di pagamento dell'ultima fattura.

#### **Articolo 11 Spese non ammissibili**

1. Le spese non ammissibili sono indicate all'articolo 5 delle Disposizioni attuative.
2. Non sono, inoltre, ammissibili ai fini del presente bando le spese:
  - a) sostenute per la realizzazione di reti viarie forestali e silvo pastorali che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 7 del presente bando;
  - b) sostenute per la realizzazione di reti viarie private aziendali;
  - c) effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese tecniche connesse alla progettazione degli investimenti e degli studi di fattibilità che possono essere fatturate e quietanzate dal beneficiario entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - d) sostenute per l'acquisto e la posa in opera di canalette caccia-acqua trasversali, corazzature o asfaltatura del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nelle Direttive tecniche;
  - e) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
  - f) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - g) sostenute a titolo di indennizzi ai proprietari espropriati.

#### **Articolo 12 Spesa minima e massima della domanda di sostegno**

1. La spesa minima ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 300.000,00.
2. La spesa massima ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.000.000,00.

#### **Articolo 13 Congruità e ragionevolezza delle spese**

1. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere congrue e ragionevoli in funzione dell'operazione programmata.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene, in funzione della tipologia di beneficiario, secondo le indicazioni riportate agli articoli 6 e 7 delle Disposizioni attuative.
3. Nel caso di beneficiari privati:
  - a) le spese correlate a preventivi rilasciati con modalità diverse dalle Disposizioni attuative non sono ritenute congrue e non sono ammesse a finanziamento;
  - b) la spesa ammissibile relativa alle spese generali per la stesura della relazione di investimento, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili non è superiore a quella derivante dall'applicazione della metodologia di cui all'articolo 6, comma 2 lettera i), punto i.2 delle Disposizioni attuative.
4. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli investimenti:
  - a) la spesa ammessa non è superiore a quella ritenuta congrua in fase di ammissibilità;
  - b) per i beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
    - 1) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e gli importi corrispondenti nelle fatture presentate; in ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
    - 2) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi) e se non già trasmessa, la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui alle Disposizioni attuative in relazione alle spese tecniche.

### **Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche**

#### **Articolo 14 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità**

1. Il sostegno è erogato in forma di sovvenzione in conto capitale, applicando alla spesa ammissibile dell'operazione l'aliquota del 100%.
2. Il sostegno è erogato in conformità alle condizioni stabilite dalla disciplina degli aiuti di Stato.
3. Il sostegno ricevuto dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento di cui al presente bando non è cumulabile con altre eventuali diverse forme di sostegno di qualsiasi genere e tipo, ivi compresi gli incentivi di carattere fiscale.

#### **Articolo 15 Criteri di selezione e di priorità**

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'allegato C).
2. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

#### **Articolo 16 Avvio e conclusione dell'operazione**

1. L'operazione è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 20, entro 6 mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Il termine di avvio di cui al comma 1 non è prorogabile, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.
3. Per i beneficiari privati, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di inizio attività protocollata in arrivo al Comune competente.
4. Per i beneficiari pubblici ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data della determina a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per la realizzazione dei lavori.
5. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore copia della pertinente documentazione di cui ai commi 3 e 4.
6. L'operazione è conclusa e rendicontata, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro il termine di 24 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, fatto salvo l'ottenimento di eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all'articolo 17.
7. Ai fini della verifica della conclusione dell'operazione, è assunta a riferimento l'ultima data tra le seguenti: la data del protocollo del Comune competente alla ricezione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione o della dichiarazione di fine lavori.
8. La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini fissati, comprensivi di eventuali proroghe, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate.

#### **Articolo 17 Proroghe del termine di conclusione e rendicontazione**

1. Il beneficiario può richiedere all'Ufficio attuatore, entro il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento, una o più proroghe del termine stesso, per motivi documentati, imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla richiesta, concede le proroghe di cui al comma 1, fino ad un massimo di complessivi 12 mesi, e lo comunica al beneficiario.

#### **Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda**

##### **Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario, a pena di inammissibilità compila, sottoscrive e protocolla la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG (raggiungibile dal sito [www.opr.fvg.it](http://www.opr.fvg.it)) a far data dal 7 gennaio 2026 ed entro le ore 12.00 del 13 aprile 2026.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'Autorità di gestione regionale, da pubblicare sul BUR.
4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.

##### **Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
  - a) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
  - b) Relazione di investimento, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato E);
  - c) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) che l'operazione:
    - 1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 8 delle disposizioni attuative;
    - 2) non comporta rischi per l'ambiente;

- d) per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione ambientale strategica o valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative;
- e) per beneficiari pubblici o privati costituiti in forma associata: copia dell'atto costituente l'associazione;
- f) per beneficiari pubblici o privati autorizzati dai proprietari dei terreni alla realizzazione dell'operazione: copia della/e autorizzazione, redatta/e utilizzando l'allegato D) da parte di tutti i proprietari e riguardante tutte le particelle catastali interessate dall'investimento;
- g) per beneficiari pubblici o privati titolari di altro diritto reale o altro diritto personale di godimento sui terreni oggetto di investimento non ricadenti nella casistica prevista al precedente punto f): copia del contratto o di altro atto che attesti l'espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni delle aree e/o delle infrastrutture interessate;
- h) per beneficiari pubblici o privati o per i soggetti che costituiscono la forma associata già in possesso della certificazione di gestione forestale sostenibile o della catena di custodia o che aderiscono alla Produzione biologica di cui al Regolamento (UE) n.849/2018: copia delle relative certificazioni;
- i) per beneficiari pubblici: check list (disponibile sul sito [www.opr.fvg.it](http://www.opr.fvg.it), sezione modulistica), relativa alle procedure di gara adottate o da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, forniture di beni e servizi necessari per l'esecuzione dell'operazione;
- j) per i soli beneficiari che sono impresa privata, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
  - di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per regimi di aiuti dichiarati illegittimi;
  - che l'impresa non è azienda in difficoltà;
- k) per le autorità esproprianti: comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

#### **Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate**

- l) progetto, redatto da un tecnico abilitato depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni anche di tipo ambientale, corredato da tracciato digitale dell'infrastruttura, disegni e planimetrie o, se in possesso, progetto corredato di tutte le relative autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc. e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tecnico incaricato della progettazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che il progetto allegato alla domanda di sostegno, nella sua interezza, corrisponde a quello presentato per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi;
- n) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) delle Disposizioni attuative;

#### **Documentazione relativa alle spese generali**

- o) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 6, comma 2, lettera i), sottosegno i.2) e j) delle Disposizioni attuative.

2. La documentazione richiesta dal comma 1 lettere b), c), l), m) è allegata a pena di inammissibilità.

### **Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno**

#### **Articolo 20 Istruttoria e concessione del sostegno**

1. Gli uffici attuatori, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolgono l'istruttoria delle domande di competenza e trasmettono l'esito delle stesse al Servizio coordinatore ai fini della formazione della graduatoria.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 può essere svolta in forma semplificata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 60 e seguenti della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
3. Il Servizio coordinatore entro 150 (centocinquanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno predispose la graduatoria, adotta il provvedimento di approvazione della stessa e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Gli Uffici attuatori concedono il sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
5. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta conclusione delle procedure di valutazioni ambientali (VIA, VAS e VINCA) secondo le modalità di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative e all'articolo 9 del presente bando.

#### **Articolo 21 Liquidazione dell'anticipo del sostegno**

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 40% per cento del sostegno concesso secondo le modalità indicate nell'articolo 13 delle Disposizioni attuative.
2. L'erogazione del sostegno non può essere effettuata qualora, a seguito di apposita visura richiesta mediante il registro nazionale aiuti (RNA), il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

## **Articolo 22 Liquidazione dell'acconto del sostegno.**

1. Il beneficiario può presentare, secondo le modalità indicate all'articolo 14 delle Disposizioni attuative, fino a tre mesi prima del termine fissato per la conclusione dell'operazione, una o più domande di acconto dopo avere sostenuto almeno il 40% per cento della spesa dell'operazione ritenuta ammissibile, come rideterminata a seguito dell'esecuzione di eventuali varianti.
2. L'acconto del sostegno richiesto non comprende l'eventuale anticipo di cui all'articolo 21.
3. Nel caso di anticipo, di cui all'articolo 21, già richiesto o liquidato, l'importo massimo riconoscibile e liquidabile in acconto, anche a seguito della presentazione di più domande di pagamento, compreso l'eventuale importo già richiesto o liquidato come anticipazione, non può superare l'80% del sostegno concesso come rideterminato a seguito dell'esecuzione di eventuali varianti.
4. Alla domanda di pagamento di acconto è allegata la seguente documentazione:
  - a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
  - b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 16, commi 3 o 4 in funzione della tipologia di beneficiario;
  - c) copia delle autorizzazioni, concessioni, permessi rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera (o nel caso di beneficiari pubblici per l'affidamento del contratto per l'esecuzione dell'opera), nonché, per i beneficiari privati, copia degli elaborati riferibili alle eventuali prestazioni integrative utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
  - d) nel caso di beneficiari pubblici, check list dei contratti pubblici check list (disponibile sul sito [www.opr.fvg.it](http://www.opr.fvg.it), sezione modulistica), relativa alle procedure di gara adottate o da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, forniture di beni e servizi necessari per l'esecuzione dell'operazione;
  - e) in caso di realizzazione parziale dell'opera, computo metrico redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento o di aggiudicazione nel caso di beneficiari pubblici;
  - f) dettagliata relazione intermedia illustrativa dello stato di avanzamento dei lavori, redatta utilizzando come modello l'allegato F) e contenente i seguenti elementi:
    - descrizione dell'operazione e degli investimenti al momento realizzati, con indicazione degli obiettivi e dei risultati al momento raggiunti;
    - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
    - quadro finanziario di raffronto, declinato per investimenti, tra spese previste e spese al momento sostenute coerente con la documentazione prodotta in acconto;
    - previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
  - g) fatture o altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, delle Disposizioni attuative;
  - h) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4 delle Disposizioni attuative;
  - i) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
  - j) nel caso di variante, eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello allegato F) e se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante e documentazione di cui all'articolo 10 comma 5 delle Disposizioni attuative;
  - k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
    - che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
    - nel caso di beneficiari pubblici, il rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e fornitura di beni e servizi.
5. La documentazione di cui al comma 4, lettere f), g), h) è allegata a pena di inammissibilità della domanda di pagamento.
6. L'Ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento in acconto esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
7. L'erogazione dell'aiuto non può essere effettuata qualora, a seguito di apposita visura richiesta mediante il registro nazionale aiuti (RNA), il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

## **Articolo 23 Liquidazione del saldo del sostegno.**

1. Entro il termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 16, a pena di revoca del sostegno concesso e fatta salva la concessione di proroghe, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul sistema informativo secondo le modalità indicate all'articolo 15 delle Disposizioni attuative.
2. L'importo del sostegno richiesto a saldo tiene conto delle somme già liquidate a titolo di anticipazione e di acconto.
3. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione per la gestione forestale sostenibile;
- b) copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
- c) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario utilizzando come modello l'allegato G) e contenente i seguenti elementi:
  - descrizione dell'operazione e degli investimenti realizzati;
  - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
  - quadro finanziario di raffronto, per investimento, tra spese previste e spese sostenute coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
  - la dimostrazione del raggiungimento delle finalità, obiettivi e risultati previsti;
- d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, delle Disposizioni attuative;
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4 delle Disposizioni attuative;
- f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- g) nel caso di beneficiari privati, copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto, qualora pertinente;
- h) nel caso di beneficiari pubblici, se non già trasmesse, check list (disponibile sul sito [www.opr.fvg.it](http://www.opr.fvg.it), sezione modulistica), relativa alle procedure di gara adottate ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, forniture di beni e servizi necessari per l'esecuzione dell'operazione relative all'affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi;
- i) in caso di variante presentata a conclusione dell'opera, copia completa del progetto comprensivo di eventuali modifiche tecnico-strutturali, relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello allegato G) e se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante;
- j) in relazione al progetto e se non già trasmesse copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
- k) per beneficiari privati: computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento;
- l) per beneficiari pubblici: contabilità finale dei lavori compilato dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'esecutore e trasmesso al RUP;
- m) per beneficiari privati: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria e ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- n) per le imprese forestali: attestazione dell'avvenuta certificazione adesione alla catena di custodia;
- o) per beneficiari pubblici: collaudo tecnico – amministrativo o nei casi previsti, certificato di regolare esecuzione;
- p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relativa alla cumulabilità del sostegno;
- q) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
  - che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata col presente bando e non sono state rendicontate a valere su altri strumenti di finanziamento pubblico;
  - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - che le fatture allegata alla domanda di pagamento sono registrate contabilmente ai fini IVA;
  - nel caso di beneficiari pubblici, il rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi;
- r) scheda, debitamente compilata e firmata, del modello di monitoraggio aggiornato alla data della presentazione della domanda di saldo.

4. La documentazione di cui al comma 3, lettere a), d), e) ed f) che non rispetta le modalità previste dall'articolo 12 delle Disposizioni attuative comporta l'inammissibilità della relativa spesa.

5. L'Ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

6. L'erogazione dell'aiuto non può essere effettuata qualora, a seguito di apposita visura richiesta mediante il registro nazionale aiuti (RNA), il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

## **Capo VI Impegni del beneficiario e varianti**

### **Articolo 24 Monitoraggio fisico e finanziario**

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'Ufficio attuatore i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata.

### **Articolo 25 Varianti**

1. Le varianti all'operazione ammessa al sostegno sono disciplinate dall'articolo 10 delle Disposizioni attuative.
2. In attuazione e ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, punto b.2) delle Disposizioni attuative, costituiscono criteri caratterizzanti l'intervento, la cui riduzione costituisce variante non ammissibile, i criteri relativi ai principi previsti dal PS PAC "Localizzazione territoriale operazione sub-regionali".
3. Ai fini della descrizione e motivazione delle varianti il beneficiario utilizza l'allegato modello H).

### **Articolo 26 Impegni del beneficiario**

1. Il beneficiario rispetta tutti gli impegni indicati all'articolo 18 delle Disposizioni attuative.
2. Il beneficiario rispetta altresì i seguenti impegni specifici:
  - a) le particelle forestali pianificate, interessate agli interventi, devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro il termine fissato per la presentazione della domanda di saldo;
  - b) le sole imprese forestali devono essere certificate per la catena di custodia entro il termine fissato per la presentazione della domanda di saldo.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nella DGR 620/2024, la quale riporta le modalità di controllo degli impegni stessi.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzioni indicate nell'allegato I) il quale riporta le modalità di controllo degli impegni.

### **Capo VII Disposizioni finali**

#### **Articolo 27 Trattamento dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115, del regolamento (UE) 2021/2115, secondo la relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 28 Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR versione n.2, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### **Articolo 29 Informazioni e contatti**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Francesco Portelli tel 0432555889, e mail: [investmentiforestali@regione.fvg.it](mailto:investmentiforestali@regione.fvg.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito: [Europa FVG \(regione.fvg.it\)](http://Europa.FVG(regione.fvg.it)).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE